



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, AFFARI GENERALI, PERSONALE E TRANSIZIONE DIGITALE

DATA	17/08/2022
REG. GEN. N.	1407

OGGETTO: Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1850 del 9 novembre 2021 con la quale si è proceduto alla ricognizione e ricostituzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per gli anni 2017-2020;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2188 del 29 dicembre 2021 si è proceduto alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 in data 11 luglio 2022 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica ed al dirigente del settore competente per le Risorse umane per l'anno 2022 in merito al procedimento di contrattazione collettiva integrativa decentrata;

Richiamato a tal proposito l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 nel quale si prevede che: *"... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

Tenuto conto dei consolidati orientamenti della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'ARAN relativamente alla costituzione del fondo ed in particolare all'individuazione delle diverse voci del fondo che soggiacciono alle prescrizione per il rispetto dei limiti soglia individuati, da non superare nei diversi esercizi finanziari di riferimento;

Visto l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, applicabile a far data dal 1 gennaio 2020, nel quale si dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Preso atto che in data 17 marzo 2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo, nella cui premessa si legge: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Richiamata inoltre la Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e Finanze e della Pubblica Amministrazione in data 13 maggio 2020 relativa al suddetto articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 nella quale a tal proposito si specifica quanto segue: *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”*;

Vista la nota prot. 179877 del 1 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha fornito orientamenti applicativi sulla nuova disciplina in materia di limiti al salario accessorio del personale, indirizzi confermati con nota prot. 12454 del 15 gennaio 2021:

- il fondo da prendere in considerazione per la determinazione del valore “medio pro capite” è costituito dalle risorse per l'anno 2018 valutate al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite del salario accessorio;
- per “personale in servizio al 31 dicembre 2018” si intendono i destinatari del fondo (valutato al netto delle poste che non rilevano ai fini della verifica del limite) compreso, a titolo esemplificativo, il personale a tempo determinato, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc...);
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le *corrispondenti* unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- va preso in considerazione ai fini dell'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede al fondo, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato;

Verificata la documentazione agli atti del servizio Risorse umane ed in particolare i dati raccolti ed elaborati per la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Conto annuale del personale, relativamente agli anni 2018 e 2021;

Evidenziato che, operando sulla base delle indicazioni fornite dalla RGS così come sopra riportate, la consistenza del personale dirigenziale è stata così determinata:

- dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018 : n. 4 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato;
- dirigenti in servizio nel corso dell'anno 2022 : n. 4 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato (per 10 mesi);

Preso atto pertanto che, in relazione a tutto quanto sopra riportato, nell'anno 2022 non ricorrono le condizioni per dover modificare in aumento il limite complessivo del salario accessorio del personale dirigenziale in quanto il numero di dirigenti in servizio a tempo indeterminato risulta invariato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 122 in data 15.12.2016 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla rideterminazione del fondo dell'anno 2016 individuando in € 274.609,35 il limite soglia per il rispetto delle prescrizioni di cui al citato d.lgs. 75/2017;

Evidenziato che il calcolo relativo all'incremento del suddetto limite va operato con cadenza annuale, tenendo conto delle modifiche al contingente di personale a tempo indeterminato intervenute in ciascun esercizio;

Dato atto che la disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ivi compresa la possibilità degli specifici incrementi del fondo stesso al ricorrere delle condizioni normative previste, sono contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area delle Funzioni locali stipulato in data 17 dicembre 2020, Sezione II *Dirigenti* - Titolo IV *Trattamento economico*;

Considerato che, in particolare, nell'articolo 57, comma 2 - lettera a) del contratto si stabilisce che tutte le risorse certe e stabili dell'anno 2020 confluiscono in un unico importo annuale da prevedere a decorrere dall'annualità 2021;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 56 del contratto, è previsto l'incremento delle risorse del fondo per una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari dei dirigenti dell'anno 2015;

Richiamato a tal proposito il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, all'articolo 11, comma 1, recita testualmente: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

Visto l'allegato prospetto relativo alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 nel quale sono dettagliatamente riportate le singole voci che lo compongono e si dà atto del rispetto del limite soglia riferito all'anno 2016;

Precisato che, come definito nel contratto collettivo integrativo decentrato per gli anni 2017-2020 stipulato in data 21 dicembre 2021, si dovrà procedere alla decurtazione del fondo 2022 in sede di utilizzo per un importo a regime di € 22.092,73 quale recupero delle somme per errata costituzione ed utilizzo dello stesso negli anni precedenti;

Dato atto che gli importi da inserire nel fondo relativi alle risorse non integralmente utilizzate negli anni precedenti saranno determinati successivamente all'effettiva erogazione dell'indennità di risultato ancora da liquidare per gli anni 2019, 2020 e 2021;

Evidenziato che la spesa conseguente è già stata prevista nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente;

Dato atto del rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti relativamente al contenimento delle spese di personale, come evidenziato negli atti di programmazione del fabbisogno di personale (deliberazioni di Giunta Comunale n. 59/2022 e n. 158/2022);

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge verrà effettuato dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta propria la competenza in merito, ai sensi degli articoli 107, 169 e 183/9 del d.lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 189 in data 11 luglio 2022 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali per l'anno 2022 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata;
2. di procedere, pertanto, alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022, come da prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di specificare che le singole voci componenti il fondo sono espressamente previste dai contratti nazionali di lavoro, che nella loro determinazione ci si è rigorosamente attenuti alle norme contenute negli stessi e che lo stanziamento complessivo non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione di bilancio dell'Ente;
4. di evidenziare che, in sede di contrattazione decentrata, si procederà alla decurtazione del fondo nell'ambito dell'utilizzo dello stesso per un importo a regime di € 22.092,73 quale recupero delle somme per errata costituzione ed utilizzo dello stesso negli anni precedenti;
5. di precisare che al relativo impegno di spesa per la parte già non erogata in riferimento alle voci retributive fisse e ricorrenti si procederà a seguito della definizione del procedimento di contrattazione collettiva integrativa decentrata ai sensi del principio contabile 5.2 di cui al d.lgs. 118/2011;
6. di dare atto che nell'esercizio di riferimento sono state impegnate le somme risultanti dai trattamenti fissi e continuativi in quanto caratterizzati da una dinamica retributiva predefinita dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
7. di precisare che, nelle more della sottoscrizione del contratto, verranno accantonate le risorse necessarie attraverso gli stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, riservandosi di impegnare le spese relative al trattamento accessorio e premiale negli esercizi in cui verranno liquidati;
8. di evidenziare che la presente determinazione potrà produrre i suoi effetti solo a seguito dell'acquisizione del necessario parere da parte dell'Organismo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per quanto di competenza;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del provvedimento N. **1407** del **17/08/2022** in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: **29/08/2022**

**Responsabile SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO,
AFFARI GENERALI, PERSONALE E TRANSIZIONE
DIGITALE
f.to LIVORNESE TIZIANA**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **01/09/2022** al n. **1497**, per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **16/09/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Gionta Giancarlo